SENATO DELLA REPUBBLICA

– XII LEGISLATURA –

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

143° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 6 APRILE 1995

INDICE

| Commissioni permanenti | | |
|---|----------|----|
| 1ª - Affari costituzionali | Pag. | 3 |
| 2° - Giustizia | » | 7 |
| 9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare | » | 9 |
| 10° - Industria | » | 20 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali | » | 21 |
| Commissione di inchiesta | | |
| Sulle strutture sanitarie | Pag. | 33 |
| Caporalato | » | 35 |
| Organismi bicamerali | | |
| Procedimenti d'accusa | Pag. | 36 |
| Sottocommissioni permanenti | | |
| 1ª - Affari costituzionali - Pareri | Pag. | 37 |
| 8ª - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri | » | 39 |
| 12 ^a - Igiene e sanità - Pareri | » | 40 |

AFFARI COSTITUZIONALI (1º)

GIOVEDÌ 6 APRILE 1995 115 Seduta

Presidenza del Presidente CORASANITI

Interviene il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Frattini.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1323) Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (Esame e rinvio)

Il presidente CORASANITI dà conto di una missiva, pervenuta da parte dell'Associazione dei magistrati amministrativi, nella quale si nega la paternità del telegramma inviato ieri e censurato dal senatore Marinelli e, con apposita comunicazione, anche dal senatore Scalone.

La relatrice BRICCARELLO, quindi, riferisce sul disegno di legge in titolo, ricordando che gli organi di giustizia amministrativa devono far fronte a un contenzioso via via crescente in conseguenza di circostanze di fatto e di ricorrenti novità normative. Anche la funzione consultiva del Consiglio di Stato ha avuto un recente incremento quantitativo e qualitativo, derivante in particolare dalla legge n. 400 del 1988. Il disegno di legge, pertanto, propone l'istituzione di una nuova sezione consultiva del Consiglio di Stato per i pareri su atti normativi. Con l'articolo 2, inoltre, sono istituite nuove sezioni distaccate di Tribunali amministrativi regionali, mentre l'articolo 3 dispone in materia di organico sia per il Consiglio di Stato che per i TAR, prevedendo altresì l'ampliamento della quota di accesso per concorso al ruolo dei consiglieri di Stato. L'articolo 4 introduce una limitata forma di reversibilità dei passaggi di ruolo tra Consiglio di Stato e TAR, mentre l'articolo 5 risponde all'esigenza di rendere permanente un meccanismo di progressione nelle qualifiche dei magistrati amministrativi regionali, sinora applicato in modo episodico e a titolo transitorio.

Il senatore CASADEI MONTI chiede chiarimenti sugli effetti dell'articolo 5.

La senatrice BEDONI si dichiara perplessa per il meccanismo di progressione di carriera postulato dall'articolo 5.

Il ministro FRATTINI osserva che la competenza consultiva del Consiglio di Stato su atti normativi, già molto estesa in forza della legislazione vigente, soffre di inconvenienti operativi derivanti dall'attuale procedura, che prescrive un preventivo esame da parte delle sezioni consultive e un esame successivo, che può risolversi anche in una richiesta di riesame alla sezione competente, da parte dell'adunanza generale. Ne deriva l'opportunità di una sezione ad hoc, e anche della conseguente integrazione di organico, tale da assicurare efficienza procedimentale e maggiore specializzazione tecnica. Quanto alla previsione di pareri obbligatori sugli schemi di decreto legislativo, si dichiara disponibile a riconsiderarne la proposta, anche in riferimento al parere reso dalla Commissione giustizia del Senato, che ne segnala l'inopportunità. Precisa, peraltro, che il proposito di tale disposizione è ispirato all'esigenza di bilanciare il potere normativo del Governo con forme di verifica preventiva di natura tecnica.

Quanto all'articolo 3, l'elevazione della quota riservata al concorso pubblico risponde all'esigenza di salvaguardare un criterio qualitativo e di merito. L'articolo 5, che estende ai magistrati amministrativi un meccansimo già previsto per i magistrati contabili ai sensi del decreto-legge n. 47 del 1995, dimezza il tempo necessario per l'acquisizione della qualifica superiore, ciò che postula a maggior ragione la necessità della citata disposizione dell'articolo 3, che comprime l'accesso per anzianità nel Consiglio di Stato da parte dei magistrati amministrativi. I commi 2 e 3 dell'articolo 5, comunque, introducono temperamenti al meccanismo decritto, al fine di evitare inopportune sperequazioni di carriera ai danni dei consiglieri di Stato.

In proposito il presidente CORASANITI ricorda che nella magistratura ordinaria le cosiddette anzianità figurative hanno prodotto effetti perversi. Chiede poi un chiarimento sull'articolo 4.

La senatrice BEDONI chiede chiarimenti sull'articolo 2.

Il ministro FRATTINI precisa che l'articolo 2 reca l'ampliamento del numero delle sezioni distaccate, giustificata dalla crescita del contenzioso e ispirata anche al proposito di rendere più agevole l'accesso alla tutela giurisdizionale.

Quanto all'articolo 4, esso assicura una sorta di interscambiabilità tra consiglieri di Stato e magistrati amministrativi.

A tale riguardo il presidente CORASANITI osserva che il meccanismo postula una scelta meramente facoltativa, che potrebbe risolversi in un danno di carriera per chi abbia scelto di rimanere nel ruolo dei magistati amministrativi presso i TAR.

Il ministro FRATTINI precisa che non vi sarebbe alcun vantaggio per la progressione in carriera per chi sia stato temporaneamente nel ruolo dei consiglieri di Stato. Il senatore FISICHELLA obietta che il disegno di legge si riferisce prevalentemente a esigenze di carriera dei magistrati amministrativi, ignorando l'interesse prevalente a un servizio efficiente.

Concorda la senatrice BEDONI.

Il ministro FRATTINI osserva che i meccanismi di cui si discute presuppongono comunque una valutazione dell'organo competente fondata sulle esigenze di servizio.

Il presidente CORASANITI ribadisce che l'articolo 4 è formulato in modo da conferire ai singoli magistrati una scelta pressochè discrezionale.

La relatrice BRICCARELLO rileva che l'aumento delle sezioni distaccate e delle stesse sezioni interne dei TAR comporta di per sè la necessità di corrispondere a un maggior fabbisogno di magistrati con incarichi direttivi, anche attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 4.

Il senatore PERLINGIERI condivide pienamente l'articolo 1 del disegno di legge, così come l'articolo 2, salvo verificare in concreto la disponibilità delle risorse. Si dichiara in fermo dissenso dall'accesso al Consiglio di Stato in base al criterio dell'anzianità nel ruolo dei magistrati amminstrativi, poichè la Costituzione impone il concorso pubblico e una valutazione di opportunità induce a ritenerlo preferibile, al fine di assicurare il reclutamento di magistrati con la più alta qualificazione.

Si dichiara contrario agli articoli 4 e 5, che non premiano il merito ma l'anzianità.

Il presidente CORASANITI ricorda che tale indirizzo è stato largamente utilizzato per la magistratura ordinaria.

Il senatore VILLONE ritiene opportuno adottare scelte normative che non siano interpretabili come il risultato della forte pressione esercitata dagli interessati. Occorre, pertanto, assicurare in primo luogo l'efficienza del servizio. Quanto alla sezione consultiva su atti normativi domanda se non sia sufficiente concentrare la relativa competenza in una delle sezioni attualmente esistenti. Ricorda poi le obiezioni da più parti formulate circa il carattere obbligatorio di alcuni pareri. In ordine all'articolo 4, paventa il rischio di un abnorme ampliamento degli organici, in assenza di apposite norme di salvaguardia. Si dichiara contrario, quindi, a previsioni di anzianità figurativa, che potrebbero determinare una spirale rivendicativa dagli effetti imprevedibili.

Il presidente CORASANITI ricorda che la legge n. 400 del 1988 ha comportato l'abolizione, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, del visto preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti normativi del Governo. L'articolo 1, in forma diversa, allude a una riproposizione di tale procedimento, ancorchè giustificato da esigenze di elaborazione tecnica delle norme, che peraltro potrebbero essere soddisfatte con strumenti diversi. Si tratta, in ogni caso, di un potere consultivo che suscita alcune perplessità.

Il senatore FISICHELLA osserva che la prescrizione di pareri su atti legislativi capovolge il criterio di consultazione, che in un assetto fisiologico dovrebbe essere fondato sull'impulso dell'organo decidente. Conviene, peraltro, sull'esigenza di concentrare in un'unica sezione la funzione consultiva su atti normativi. Si dichiara in pieno dissenso, quindi, da meccansmi di progressione automatica in carriera, ulteriormente accelerati ai sensi dell'articolo 4.

Si dichiara altresì propenso all'estensione della quota riservata al concorso pubblico per l'accesso al Consiglio di Stato.

Il ministro FRATTINI conferma la disponibilità del Governo a recedere dalla prescrizione di pareri obbligatori sugli schemi di decreto legislativo.

Il senatore CASADEI MONTI ritiene preferibile la consultazione facoltativa sugli atti con valore di legge e condivide l'ipotesi di una sezione specializzata nella funzione consultiva su atti normativi, che peraltro dovrebbe essere regolata in modo più penetrante, in modo da distinguerla nettamente dalle funzioni giurisdizionali. Quanto all'articolo 2, chiede chiarimenti sui criteri di scelta delle regioni nelle quali istituire nuove sezioni distaccate, domandando in particolare se essi siano fondati su indici statistici. Si dichiara contrario, quindi, alle disposizioni dell'articolo 5, che alterano profondamente il rapporto di equiparazione con i magistrati ordinari.

La relatrice BRICCARELLO osserva che le nuove sezioni distaccate non sono individuate solo in riferimento ai carichi di lavoro ma anche in ragione delle caratteristiche morfologiche del territorio di riferimento. Quanto all'articolo 5, osserva che esso risponde all'esigenza di rimuovere le attuali disparità.

Il senatore ZACCAGNA ritiene che alcune disposizioni del disegno di legge costituiscano impropri privilegi, suscettibili di un effetto moltiplicatore. Condivide, peraltro, l'estensione della quota riservata al concorso pubblico per l'accesso al Consiglio di Stato.

Il ministro FRATTINI conviene sull'esigenza di prevedere un'apposita clausola di salvaguardia analoga a quella di cui al comma 2 dell'articolo 4, anche per il ruolo dei magistrati dei TAR. Condivide altresì la prospettazione di una maggiore distinzione tra attività consultiva su atti normativi e attività giurisdizionale del Consiglio di Stato, da perseguire con periodi minimi di assegnazione dei magistrati, di congrua durata, a ciascuna di tali funzioni.

Annuncia emendamenti conformi alle predette indicazioni.

Quanto all'accesso per concorso al Consiglio di Stato, osserva che l'innovazione introdotta con l'articolo 3 è di notevole portata e che appare opportuno mantenere un meccanismo di comunicazione tra i ruoli dei magistrati amministrativi regionali e del Consiglio di Stato, in un principio di unità della magistratura amministrativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termine alle ore 17,25.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 6 APRILE 1995

67º Seduta

Presidenza del Presidente GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15.10.

IN SEDE REFERENTE

- (1386) Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio) (Approvato dalla Camera dei deputati)
- (485) LAFORGIA ed altri. Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive
- (639) PALUMBO ed altri. Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali
- (660) SALVATO ed altri. Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale
- (771) MANCONI ed altri. Norme in materia di custodia cautelare
- (1360) LISI. Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso al termine della seduta di ieri.

Il relatore PALUMBO rende noto che nel corso della mattinata si è riunito informalmente un gruppo di senatori, presentatori degli emendamenti e che si è lavorato in modo molto proficuo nel vaglio delle proposte emendative presentate. Propone, pertanto, di proseguire in quella sede informale la disamina dei punti controversi.

Il Presidente Guarra prende atto della valutazione positiva della proposta del relatore da parte della Commissione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9°)

GIOVEDÌ 6 APRILE 1995

71° Seduta

Presidenza del Presidente FERRARI Francesco

Intervengono il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, Luchetti, nonchè il sottosegretario allo stesso dicastero Prestamburgo ed il sottosegretario alle finanze Vozzi.

La seduta inizia alle ore 14,55.

(1551) Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo – E.I.M.A. (Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del testo del decreto-legge, rinviato nella seduta di ieri.

All'articolo 2 il senatore BORRONI illustra l'emendamento 2.2, riformulato – in accoglimento d'un suggerimento avanzato dal senatore CUSIMANO (che comunque si dice contrario all'emendamento nel suo complesso); – nel senso che dopo le parole: «Per l'attività istruttoria l'Ente si avvale» è inserita la parola: «anche».

Il Ministro Luchetti osserva di non vedere bene come l'Ente si colleghi direttamente col Comitato per decisioni che vanno al di sopra dell'Amministrazione.

Il senatore NATALI considera pleonastico l'emendamento, in riferimento a quanto prevede già il comma 2.

Dopo che il senatore BORRONI ha dichiarato di insistere sulla votazione e dopo ulteriori interventi per chiarimenti dei senatori CUSI-MANO e NATALI, l'emendamento – come sopra riformulato – posto ai voti per parti separate, su richiesta del senatore RECCIA – è approvato dalla Commissione.

In riferimento ai problemi sollevati con l'emendamento 2.7, dichiarato precluso, intervengono: il relatore BUCCI, che rileva l'impreparazione strutturale di diverse Regioni (si chiede a chi dovranno rivolgersi gli agricoltori); il senatore BORRONI che rileva la volontà di riformare l'Ente secondo principi collegati al federalismo, e il ministro LU-CHETTI, che pone l'accento sul problema della responsabilità finanziaria.

La Commissione quindi – dopo ripetuti brevi interventi per chiarimenti del relatore BUCCI, dei senatori ROBUSTI, BORRONI e RECCIA, e del ministro LUCHETTI – approva l'emendamento 2.3; viene conseguentemente dichiarato precluso l'emendamento 2.6.

Sull'emendamento 2.0.1 interviene quindi il relatore BUCCI che ne rileva l'insufficienza: è, a suo avviso, necessario specificare il periodo entro il quale devono essere erogate le anticipazioni.

Il senatore BORRONI ricorda che una proposta in tal senso era stata presentata in Assemblea, in vista dell'esame del precedente decreto-legge, dal senatore Marini. Ritiene opportuno mantenere intanto il testo dell'emendamento.

Segue un intervento del senatore CUSIMANO, per rilevare che la fideiussione non è comunque di per sè sufficiente, nè si creano obblighi per le banche. L'emendamento 2.0.1 è quindi approvato.

All'articolo 7, sull'emendamento 7.1 interviene la senatrice BAR-BIERI sottolineando la necessità di riservare alla legge – nel rispetto del dettato costituzionale – la disciplina del controllo della Corte dei conti, che non può certo avvenire con un atto amministrativo.

Il Ministro dichiara di concordare: la Commissione approva quindi l'emendamento.

Segue l'approvazione unanime, all'articolo 10, dell'emendamento 10.1, su cui s'è detto favorevole il MINISTRO.

Si passa all'esame dell'articolo 11.

Il senatore ROBUSTI illustra l'emendamento 11.1, sul quale interviene il relatore BUCCI sottolineando la necessità che l'informazione venga effettuata da un ente unico che renda disponibili i dati a tutto il sistema.

Il senatore RECCIA, rilevata l'opportunità di una illustrazione e comparazione delle diverse proposte emendative attinenti all'articolo 11, evidenzia la differenza dei quattro emendamenti presentati.

Il relatore BUCCI sottolinea quindi che l'emendamento 11.2 fa riferimento ad un solo sistema informativo.

Il senatore DEGAUDENZ dichiara di fare proprio l'emendamento 11.3, nel quale – egli sottolinea – si fissa un termine preciso e non si parla di «attesa» a tempo indeterminato. Anche il senatore BORGIA fa proprio l'emendamento 11.3.

Il senatore NATALI, intervenendo nell'emendamento 11.1, dichiara di ritenere estraneo all'oggetto in esame la seconda parte dell'emendamento stesso.

Il relatore BUCCI si dice d'accordo col senatore Degaudenz: fa proprio l'emendamento 11.3 e ritira l'emendamento 11.2: considerano pure accettabile l'emendamento 11.3 i senatori NATALI e DI MAIO.

La senatrice BARBIERI, premesso che la differenza fra gli emendamenti 11.1 e 11.3 non sta solo nel termine ma anche nella «platea» di servizi previsti, si dice favorevole a prevedere nell'emendamento 11.1 – accogliendo la precisazione del senatore Degaudenz – un termine di due anni.

Il senatore RECCIA chiede chiarimenti sull'espressione «assicura alle Regioni» contenuta nell'emendamento 11.1

Il senatore ROBUSTI, osservato che l'emendamento 11.3 capovolge il problema inserendo il SIAN nelle Regioni, propone di modificare l'emendamento 11.1 aggiungendo, dopo la parola: «assicura», le parole: «entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge».

Dopo che il relatore BUCCI ha ribadito la necessità di creare un centro unico, evitando una sorta di «Babele» nell'informatica, prende la parola il ministro LUCHETTI il quale rileva che alcuni anni or sono, l'Amministrazione ebbe a dotarsi, per i controlli, di tre poli: uno informatico (costituito da tre società, fra cui la FINSIEL), uno ingegneristico (con cinque società, fra cui la Fiat) ed uno agricolo (con le tre organizzazioni agricole professionali cui si è aggiunta la Copagri). Questi poli hanno effettivamente creato dei problemi: da qui la necessità di razionalizzare, creando, con un organismo pubblico (FINSIEL), un'unica interfaccia con l'Amministrazione, e di risparmiare oltre il 30 per cento nella spesa.

La senatrice BARBIERI rileva che, pur considerandosi l'esigenza di semplificare, non si può accettare di rinviare tutto alla disciplina di atti amministrativi, così come si propone nel decreto-legge.

La Commissione quindi approva, con la modifica proposta dal senatore Robusti, l'emendamento 11.1, restando precluso l'emendamento 11.3. Successivamente, dichiarati preclusi i primi due commi dell'emendamento 11.4, ne viene respinto il terzo comma

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 11.0.1, sul quale interviene il senatore CUSIMANO rilevando che lo stesso confligge con la legge n. 491 del 1993, ivi citata, che prevede la competenza dell'arma dei Carabinieri.

Seguono interventi del senatore ROBUSTI (una legge ordinaria può modificare una norma di pari rango) e del ministro LUCHETTI (ricorda che la normativa vigente ha previsto l'istituzione presso il Ministero di un nucleo di Carabinieri) e quindi la Commissione all'unanimità ap-

prova l'emendamento con una modifica proposta dalla senatrice BAR-BIERI (dopo le parole: «si avvale» è inserita la parola: «anche»).

Sull'emendamento 12.1 il senatore CUSIMANO chiede di conoscere il pensiero del rappresentante del Governo.

Il ministro LUCHETTI, premesso che ritiene difficile trovare tre persone disposte ad assumersi la responsabilità di dirigenti nell'EIMA, fa presente che desidera venire in Commissione per svolgere una relazione sullo stato di disagio in cui si trova il personale dell'Ente, organismo bistrattato nel quale si lavora con la presenza di magistrati, carabinieri e guardie di finanza. Occorre vedere, egli aggiunge, come ridare fiducia.

La senatrice BARBIERI assicura che ascolterà con attenzione le comunicazioni che il Ministro vorrà fare alla Commissione per ridare fiducia e operatività ad un organismo che ha vissuto queste vicende. Per quanto riguarda l'emendamento 12.1 le considerazioni testè esposte dal Ministro confermano l'opportunità di sopprimere il comma 6 dell'articolo 12 e di evitare il rinvio ad atti amministrativi per l'assunzione di personale.

Il MINISTRO ribadisce di considerare di difficile applicazione la norma in questione e sottolinea la necessità di parlare anche degli aspetti positivi dell'Ente e del suo personale. Sull'emendamento 12.1 si rimette alla Commissione.

Il relatore BUCCI concorda sulle considerazioni del Ministro, dichiarando di avere constatato anch'egli, in occasione di incontri con i rappresentanti sindacali, un'atmosfera di frustrazione.

Il presidente FERRARI ringrazia il Ministro per la disponibilità a venire a riferire sull'EIMA e ricorda che si è già alla sesta edizione del decreto-legge, nonostante il precedente fosse stato licenziato in tempo della Commissione per l'Assemblea. Auspica quindi una convergenza del Governo nell'interesse di tutti.

La Commissione quindi approva l'emendamento 12.1.

Dopo che il senatore DI MAIO ha motivato – facendo anche riferimento alle eccezioni della Commissione bilancio – il ritiro dell'emendamento 16.2 e si è riservato di presentare in Assemblea un apposito ordine del giorno che garantisca il personale, si passa all'esame dell'emendamento 16.1.

Il sottosegretario VOZZI rappresenta l'invito del Governo ai proponenti a ritirare, dall'emendamento, i commi dal 2 al 7, riguardanti una materia che viene disciplinata nel disegno di legge comunitaria in questi giorni approvato dalla Camera dei deputati e prossimamente all'esame del Senato.

Il Ministro LUCHETTI, in riferimento ai commi 1 e 8 dell'emendamento, richiama una lettera della Commissione della Comunità nella quale si sottolinea la necessità di non legiferare in senso contrario alla normativa comunitaria che prevede (regolamento n. 2262 del 1984 del Consiglio e n. 27 del 1985 della Commissione) l'obbligo per gli Stati membri di creare un'agenzia per il controllo degli aiuti comunitari nel settore dell'olio di oliva.

Il senatore ROBUSTI rileva, per quanto riguarda i commi dal 2 al 7 dell'emendamento, che si tratta di verificare e comparare, con quella prospettata nell'emendamento, la soluzione proposta col progetto di legge comunitaria della Camera dei deputati. Dichiarato comunque che egli è disposto a ritirare detti commi ribadisce la competenza della Guardia di finanza per la materia in esame.

Il presidente FERRARI sottolinea, da parte sua, l'opportunità di mantenere integro l'emendamento, con tutti i suoi otto commi: ritiene più opportuno accogliere intanto l'intero testo dell'emendamento e successivamente, avuta la possibilità di conoscere e valutare la norma proposta dalla Camera con la legge comunitaria, decidere su quale testo definitivo andare avanti in Assemblea.

Il senatore ROBUSTI dichiara di poter anche condividere le considerazioni che portano a mantenere l'emendamento nella interezza, con specifica riserva di ulteriori valutazioni in Assemblea. Fatto quindi riferimento alla prospettata modifica della normativa comunitaria sull'olio d'oliva, ribadisce le finalità dell'emendamento, nel quale, fra l'altro, la liquidazione dell'Agecontrol è prevista per il 1996.

Il senatore CUSIMANO osserva che con l'emendamento in esame si accentrano nelle Regioni e nelle Province le duplici figure di controllore e di controllato. Sottolinea quindi l'importanza della lettera della Commissione europea illustrata dal ministro Luchetti, nella quale si considera la proposta di liquidare l'Agecontrol contrastante con gli obblighi previsti dai citati regolamenti n. 2262 del 1984 e n. 27 del 1985.

Una tale unilaterale liquidazione, egli aggiunge, avrebbe implicazioni negative sul piano dei controlli, mentre si finirebbe, fra l'altro, col dimenticare la competenza attribuita all'arma dei Carabinieri, confliggendo con l'articolo 9 della citata legge n. 491 e creando contrasti fra vari organi dello Stato. Per questi motivi annuncia voto contrario all'emendamento.

La senatrice BARBIERI rileva che quanto esposto dal Ministro merita attenzione. Si tratta – aggiunge – di prendere atto di quanto deciso dalla Camera, mentre, d'altra parte, nulla vieta di riservarsi di verificare successivamente – senza decidere adesso – gli aspetti regolati dai commi, dal 2 al 7, dell'emendamento. Peraltro i necessari tempi d'esame della legge comunitaria al Senato consentiranno di approfondire adeguatamente il contenuto in Assemblea. Ove si insistesse per la votazione dei suddetti commi – conclude la senatrice Barbieri – sarebbe costretta a non partecipare alla votazione stessa.

Il senatore DI MAIO, premesso che per i settori del tabacco e dell'olio esistono regolamenti comunitari diversi, osserva che per quanto riguarda l'Agecontrol la normativa si limita ad attribuire la qualifica di pubblico ufficiale e non di agente di polizia giudiziaria. Richiama quindi le valutazioni della Commissione d'inchiesta ministeriale e conclude rilevando che non si escludono sinergie e compresenze di diversi organismi.

Il senatore ROBUSTI dichiara di accogliere le considerazioni della senatrice Barbieri e si dice favorevole al ritiro dei commi dal 2 al 7 dell'emendamento 16.1. Una volta conosciuto il testo della norma trasmessa dalla Camera dei deputati, egli sottolinea, si potranno verificare eventuali incongruenze in sede di Assemblea, rispetto all'emendamento che, nel precedente esame, era stato accolto dalla Commissione su proposta del sottosegretario alle finanze.

Il sottosegretario VOZZI, nel confermare che l'emendamento in discussione risale ad iniziativa governativa, ribadisce che la novità è data dal sopravvenire della nuova legge comunitaria, che sta per giungere dalla Camera dei deputati, e che è il frutto d'un serrato confronto fra le forze politiche e fra gli organismi interessati.

Rinnova quindi l'invito a ritirare i citati commi dell'emendamento 16.1, fermo restando la possibilità di valutare definitivamente la questione in Assemblea.

Il senatore DEGAUDENZ ritiene improprio votare i commi in questione e invita a ritirarli: condividono l'invito al ritiro i senatori BOR-RONI, per motivi non solo di forma ma anche di sostanza, e NA-TALI.

Il presidente FERRARI rileva che si trattava di valutare se fosse opportuno rinunziare in partenza ad avere rinnovato dalla Commissione l'assenso sull'intero emendamento, pur con tutta la disponibilità a valutare poi definitivamente ogni cosa in Assemblea. Preso comunque atto di quanto adesso aggiunto dal rappresentante del Governo circa una sostanziale ampia convergenza politica raggiunta alla Camera, non ha difficoltà a ritirare anch'egli i commi in questione.

La Commissione quindi approva – nella sua nuova formulazione risultante dal ritiro dei commi dal 2 al 7 – l'emendamento 16.1, che risulta pertanto composto di due commi (corrispondenti al primo ed all'ottavo del precedente testo).

Conferisce quindi al relatore BUCCI l'incarico di riferire favorevolmente sul disegno di legge con le modifiche testè approvate.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI (R029 000, C09*, 0023°)

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per il prossimo calendario dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 17,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1551

al testo del decreto-legge

Articolo 2.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «stipulando» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «Per lo svolgimento delle predette attività e del relativo controllo l'Ente, d'intesa con il Comitato, definisce le modalità di decentramento alle Regioni ed alle Province autonome ed i criteri per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di inadempienza di queste. Per l'attività istruttoria l'ente si avvale delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute».

2.2 Borroni, Robusti, Orlando, Di Maio, Ferrari Francesco, Marini

Al comma 2 lettera b) sostituire da: «stipulando» sino alla fine del comma con: «Allo scopo di facilitare tale attività e accelerare i pagamenti, attesa l'importanza di tali aiuti per il reddito dei produttori, la responsabilità finanziaria dello Stato membro e la necessità di applicazione uniforme delle procedure e dei controlli imposti dall'Unione Europea sarà decentrata alle Regioni e Province Autonome ogni attività istruttoria delle domande non immediatamente liquidabili dall'EIMA, nonchè i relativi controlli che si rendessero necessari e la gestione del contenzioso.

I controlli per campione previsti dai regolamenti comunitari restano nella responsabilità ed esecuzione dell'Ente per gli Interventi nel Mercato Agricolo».

BUCCI, CUSIMANO, RECCIA

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

2.3

2.7

FERRARI Francesco, Borroni, Robusti, Di Maio, Marini

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Anticipazioni)

1. È ammessa, compatibilmente con la normativa comunitaria, la corresponsione di anticipazioni, nella misura del 95 per cento, sulle

provvidenze finanziarie da erogarsi da parte dell'Ente, a condizione che la domanda presentata dagli interessati sia corredata, oltrechè dalla prescritta documentazione, da titolo di garanzia fideiussoria, rilasciato per singole o diverse operazioni, da una banca o da un ente assicurativo».

2.0.1

FERRARI Francesco, Borroni, Robusti, Di Maio, Marini

Articolo 7.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

7.1

FERRARI Francesco, Borroni, Robusti, Di Maio, Marini

Articolo 10.

Al comma 5, sopprimere le parole da: «l'economicità» fino alla fine del comma.

10.1

11.1

ROBUSTI, BORRONI, DI MAIO, FERRARI Fran-

Articolo 11.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, al fine di conseguire la piena funzionalità derivante dall'integrazione delle basi informative e delle procedure di automazione del comparto agricolo e di ridurre altresì i costi complessivi, assicura alle regioni ed all'EIMA i servizi necessari per la gestione degli adempimenti connessi all'erogazione delle provvidenze finanziarie ed ai relativi controlli.

Allo scopo di garantire la continuità del servizio di pagamento dell'aiuto ai produttori, procedendo altresì alla contestuale integrazione nel SIAN delle relative procedure, l'EIMA continuerà ad avvalersi nell'ambito della vigente convenzione SIAN dei servizi forniti dalle strutture attualmente operanti per l'EIMA stesso, fino al completo conseguimento della predetta integrazione».

Robusti, Borroni, Orlando, Di Maio, Ferrari Francesco, Marini Sostituire il comma 10 con il seguente: «il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) istituito con legge n. 194 del 4 giugno 1984 sarà esteso alle attività dell'EIMA e provvederà al collegamento delle Regioni e Province Autonome, anche attraverso l'attivazione di sportelli decentrati. Le strutture attualmente operanti per l'EIMA, in attesa della completa operatività del SIAN, continueranno la loro attività».

11.2

BUCCI, CUSIMANO, RECCIA

Sostituire il comma 10 con il seguente: «tenuto conto della necessità di facilitare lo snellimento delle pratiche amministrative e di conseguire la piena utilizzazione dei dati anche da parte di Regioni e Province Autonome ed altre Autorità Pubbliche, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) istituito con legge n. 194 del 4 giugno 1984, sarà esteso entro due anni dalla data di approvazione della presente legge a tutte le attività informatiche e di controllo del territorio, attualmente gestite dall'EIMA, comprendenti nel sistema anche il livello regionale e delle Province Autonome.

Allo scopo di continuare a garantire il pagamento degli aiuti e di ottenere un'integrazione graduale ed armonica del SIAN le convenzioni con le strutture attualmente operanti per l'EIMA sono prorogate di due anni».

11.3 D'ALÌ

Far seguire al comma 10 i seguenti:

- «11. Allo scopo di consentire la piena attuazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) saranno in esso trasferite, con la necessaria gradualità, le attività informatiche e di controllo del territorio attualmente di competenza dell'EIMA.
- 12. Il SIAN sarà esteso a livello delle Regioni e delle Province Autonome, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai dati relativi agli aiuti ai produttori ed a tutto quanto opportuno e necessario per una migliore conoscenza della situazione reale dell'agricoltura.
- 13. Al fine di realizzare tale importante trasformazione e di darle continuità nel futuro anche per fornire ad altri Enti Pubblici con notevoli economie le informazioni relative alle loro competenze (Catasto, Vincoli idrogeologici ed ambientali, ecc.) l'EIMA potrà costituire una società a prevalente capitale pubblico, ma con gestione affidata in parte a privati, nella quale potranno confluire aziende o rami di aziende che abbiano finora svolto tale attività».

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Articolo 11-bis.

1. Le funzioni e i compiti dell'ufficio ispettivo di cui al sesto comma dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sono demandati al Servizio ispettivo di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che si avvale del Corpo forestale dello Stato».

11.0.1

BORRONI, ROBUSTI, ORLANDO, DI MAIO, FERRARI Francesco

Articolo 12.

Sopprimere il comma 6.

12.1

Borroni, Robusti, Di Maio, Ferrari Francesco

Articolo 16.

All'emendamento 16.1, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il personale dipendente dall'Agecontrol alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, esclusi i dirigenti, transita nei ruoli organici dell'Ente ed assume diritti, oneri e qualità del personale dipendente dell'Ente, secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale suddetto viene destinato, previo utilizzo nelle strutture regionali già esistenti, al potenziamento del servizio ispettivo dell'Ente».

16.1 DI MAIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 16. (Controlli comunitari). 1. I controlli preventivi definiti dai regolamenti CEE o espressamente individuati dall'Ente sono delegati alle Regioni, Province, o Province autonome sotto la sorveglianza dell'Ente medesimo. La costituzione di agenzie è autorizzata solo nei casi in cui ciò sia espressamente indicato a titolo vincolante dai regolamenti comunitari. In tal caso l'agenzia avrà forma di società per azioni e dovrà essere strutturata d'intesa con il Comitato. L'Agecontrol Spa viene posta in liquidazione nell'anno 1996 a cura dell'Ente.
- 2. Al fine di assicurare un maggiore impulso all'azione di contrasto alle frodi comunitarie, anche con riferimento al disposto dell'articolo 11,

- comma 5, del presente decreto, è istituito, nei limiti degli stanziamenti iscritti allo stato di previsione del Ministero delle finanze rubrica Guardia di finanza e dei contingenti previsti dagli organici, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie, con il compito di prevenire, accertare e reprimere le violazioni alla normativa comunitaria e alle disposizioni nazionali di attuazione in danno del bilancio generale per l'Unione europea o, comunque, degli interessi finanziari comunitari o del bilancio dello Stato.
- 3. Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, il personale del Nucleo speciale per la repressione delle frodi comunitarie e degli altri reparti della Guardia di finanza deputati all'esecuzione dei controlli, procede secondo le norme e con le facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, salva l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle norme del codice di procedura penale.
- 4. I dati, i documenti e le notizie acquisiti nell'esercizio delle suddette facoltà possono essere utilizzati anche ai fini fiscali dal personale del Nucleo speciale per la repressione delle frodi comunitarie e degli altri reparti deputati all'esecuzione dei controlli.
- 5. Per l'esecuzione delle attività di cui ai commi precedenti il Nucleo speciale può delegare il Comando della Guardia di finanza competente per territorio.
- 6. Fermo restando l'autonomia operativa del Nucleo speciale e degli altri reparti della Guardia di finanza deputati alla esecuzione di accertamenti a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con gli altri Ministri interessati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana, con proprio decreto, un apposito regolamento a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per coordinare l'attività delle predette articolazioni con quella degli altri organismi che operano istituzionalmente nello specifico settore.
- 7. Con provvedimenti del Comandante generale della Guardia di finanza, adottati a norma della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede per altre misure organizzative
- 8. Le agenzie di cui al comma 1, una volta istituite, assumono in via prioritaria, previa selezione, il personale posto in mobilità a seguito della riorganizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e quello posto in mobilità o in cassa integrazione a causa della crisi delle società cooperative, nonchè delle imprese a queste collegate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235».

INDUSTRIA (10°)

GIOVEDÌ 6 APRILE 1995 132 Seduta

Presidenza del Presidente CARPI

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1138) BAGNOLI ed altri. Decentramento delle politiche di intervento a favore dell'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Si riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il senatore BAGNOLI, tenuto conto dei diversi problemi sollevati dal relatore, suggerisce l'opportunità di istituire – subito dopo la pausa dei lavori connessa allo svolgimento delle elezioni regionali – un comitato ristretto, al fine di approfondire in sede informale le possibili soluzioni da proporre all'esame dei Gruppi parlamentari.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 6 APRILE 1995

117 Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente BRAMBILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Mastrobuono e per i lavori pubblici Stella Richter.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1497) Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti

(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore RONCHI ritira l'emendamento 15.1; illustra poi gli emendamenti 15.2, 15.5, 15.7 e 15.8.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 15.3, 15.4 e 15.6.

Il senatore STANISCIA illustra l'emendamento 15.9.

Il presidente BRAMBILLA ricorda che il pretrattamento dei rifiuti destinati a termodistruzione può richiedere maggiore potenza energetica laddove sia in atto raccolta differenziata del materiale cartaceo.

Il relatore FANTE esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.2, 15.5, 15.7 e 15.8; si rimette invece alla Commissione sugli emendamenti 15.3, 15.4 e 15.9, mentre si dichiara contrario all'emendamento 15.6.

Il sottosegretario STELLA RICHTER si dichiara favorevole all'emendamento 15.2, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 15.3, 15.4, 15.7 e 15.8. Si rimette poi alla Commissione sugli emendamenti 15.9 e 15.6; infine, sull'emendamento 15.5 esprime parere favorevole a condizione che sia inserito il concerto del Ministro dell'industria e del tesoro.

Il senatore RONCHI accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 15.5 avanzata dal Governo.

Il senatore STANISCIA, nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 15.2, annuncia che il suo Gruppo richiederà in Assemblea la soppressione dell'intero comma 1 dell'articolo 15 (sul quale si pronunciano in brevi interventi i senatori MANIS e NAPOLI ed il sottosegretario STELLA RICHTER).

La Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 15.2 e 15.3.

Dopo che l'emendamento 15.4 è stato respinto, la Commissione accoglie, con separate votazioni, gli emendamenti 15.9 e 15.5 (nuovo testo).

La Commissione respinge l'emendamento 15.6; indi, con separate votazioni, sono accolti gli emendamenti 15.7 e 15.8.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il senatore PERUZZA fa proprio ed illustra l'emendamento 16.1.

Dopo che il sottosegretario STELLA RICHTER ha espresso parere contrario, ricordando la necessità di coordinamento col termine contenuto nel comma 3, il senatore PERUZZA concorda con il rilievo e, di conseguenza, presenta l'emendamento 16.2.

Il relatore FANTE esprime parere favorevole sugli emendamenti 16.1 e 16.2.

Il sottosegretario STELLA RICHTER si rimette alla Commissione sugli emendamenti 16.1 e 16.2.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori CARCARINO, NAPOLI, SPECCHIA e STANISCIA, gli emendamenti 16.1 e 16.2, posti separatamente ai voti, sono accolti dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 17. Il Presidente dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 17.2.

Il senatore STANISCIA illustra l'emendamento 17.3, sul quale preannuncia voto favorevole il senatore RONCHI, che ritira il proprio emendamento 17.1.

Il sottosegretario MASTROBUONO ritira l'emendamento 17.4 e presenta l'emendamento 17.5.

Il senatore RONCHI non giudica sufficiente la soluzione elaborata dal Governo, fondata esclusivamente sul criterio della metratura, mentre il senatore SPECCHIA invita comunque ad approfondire la materia, per offrire una prima risposta ad esigenze fortemente sentite.

Il presidente BRAMBILLA concorda con il rilievo secondo cui i piccoli imprenditori e gli artigiani spesso sono in grado di smaltire da soli i rifiuti per i quali pagano la tassa comunale, mentre il senatore STANI-SCIA paventa il rischio di diffuse elusioni che metterebbero in grave difficoltà le finanze comunali.

Dopo che il senatore LASAGNA ha giudicato troppo basso il limite di 200 metri quadri contenuto nell'emendamento del Governo, il relatore FANTE esprime parere favorevole all'emendamento 17.3 e contrario all'emendamento 17.5.

Il sottosegretario MASTROBUONO esprime parere contrario sull'emendamento 17.3 che, posto ai voti, è accolto dalla Commissione; risulta conseguentemente precluso l'emendamento 17.5.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 18 e 19, si passa all'emendamento riferito all'articolo 20.

Il senatore STANISCIA illustra l'emendamento 20.1 che, previ pareri contrario del relatore FANTE e di rimessione alla Commissione del sottosegretario MASTROBUONO, è accolto dalla Commissione.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Fante a riferire all'Assemblea sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti accolti, nonchè a richiedere – ove necessario – l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale. Gli conferisce altresì mandato ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento formale.

La seduta termina alle ore 10,10.

118 Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Testa.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(379) RONCHI ed altri: Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (259) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale (Discussione congiunta e rinvio).

Il presidente BRAMBILLA comunica che il Presidente del Senato ha riassegnato in sede deliberante alla 13º Commissione i disegni di legge nn. 259 e 379.

Propone che la Commissione dia per acquisito l'iter già svolto in sede referente, prendendo a base della successiva discussione il testo del disegno di legge n. 379-A, già licenziato per l'Assemblea il 9 febbraio 1995. Il Presidente propone altresì che, conseguentemente, si diano per acquisite la relazione e la discussione generale già svolte in sede referente.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Il senatore NAPOLI propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 12 del 2 maggio 1995.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

(1432) MATTEJA ed altri: Norma correttiva e di interpretazione autentica della legge 16 febbraio 1995, n. 35, concernente la ricostruzione delle zone alluvionate

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Si passa alla discussione degli articoli e degli emendamenti ad essi proposti.

In riferimento all'articolo 1, il relatore MATTEJA illustra l'emendamento 1.1, sul quale il sottosegretario TESTA si rimette alla Commissione.

Dopo che il presidente BRAMBILLA ha dato conto del parere testè espresso dalla 1º Commissione permanente sul testo e sugli emendamenti proposti, la Commissione conviene sull'emendamento 1.1, integralmente sostitutivo dell'articolo 1.

Il relatore MATTEJA riformula l'emendamento 2.1 in un nuovo testo che illustra: esso è integralmente sostitutivo dell'articolo 2.

Dopo che il sottosegretario TESTA si è rimesso alla Commissione, l'emendamento 2.1 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione.

Il relatore MATTEJA illustra l'emendamento 2.0.1, riformulandolo in un nuovo testo: su di esso il sottosegretario TESTA si rimette alla Commissione.

Il senatore RONCHI dichiara voto contrario sull'emendamento 2.0.1 (nuovo testo), giudicando che con esso si snatura la funzione del Magistrato per il Po.

Il senatore MORANDO dichiara voto favorevole sull'emendamento 2.0.1 (nuovo testo), benchè personalmente convinto che si sarebbe potuto operare efficacemente anche mediante la procedura d'asta.

La Commissione conviene a maggioranza sull'emendamento 2.0.1 (nuovo testo).

Previa dichiarazione di astensione del senatore RONCHI, la Commissione approva il disegno di legge n. 1432 nel suo complesso, nel testo emendato, dando mandato al relatore ad effettuare le modifiche di coordinamento formale che eventualmente si rendessero necessarie.

Il presidente Brambilla avverte altresì che, a seguito delle modifiche approvate, il disegno di legge assumerà il seguente titolo: «Norme correttive del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22».

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1497

al testo del decreto-legge

Articolo 15.

Al comma 1 sopprimere le parole: «con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e».

15.1

RONCHI, FALQUI, CARCARINO

Al comma 1 sostituire le parole: «rifiuti speciali» con le seguenti: «rifiuti non tossici e non nocivi, o comunque non qualificati come pericolosi».

15.2

RONCHI, FALQUI, CARCARINO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «o intenda effettuare».

15.3

CARCARINO

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «o la prosecuzione».

15.4

CARCARINO

Al comma 5 sostituire le parole: «diritto di iscrizione» con le se-guenti: «diritto di segreteria».

15.9

STANISCIA, BRUNO GANERI, DONISE, GIOVA-NELLI, PAROLA, SICA

Alla fine del comma 5 aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro dell'Ambiente stabilisce con proprio decreto modalità di riscossione, di versamento e di aggiornamento di tale somma».

15.5

RONCHI, FALQUI, CARCARINO

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto modalità di riscossione, di versamento e di aggiornamento di tale somma».

15.5 (Nuovo testo)

RONCHI, FALOUI, CARCARINO

Al comma 6 sostituire le parole: «sono escluse dall'obbligo di iscrizione» con le seguenti: «sono obbligate ad iscriversi».

15.6

CARCARINO

Al comma 8, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «estrazione di energia con produzione di calore ed elettricità» con le seguenti: «produzione, con idonei interventi di preselezione e di pretrattamento, di combustibile da rifiuti, impiegabile senza pericoli per la salute e per l'ambiente».

15.7

RONCHI, FALQUI, CARCARINO

Al comma 10 sostituire le parole: «quella combustibile venga avviata all'inceneritore nella massima quantità possibile» con le seguenti: «si produca combustibile da rifiuti con idonee caratteristiche e con qualità tali da non costituire pericolo per la salute e per l'ambiente».

15.8

RONCHI, FALQUI, CARCARINO

Articolo 16.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 è differito al 31 dicembre 1995, limitatamente a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3 del decreto medesimo».

16.1

Tapparo

Al comma 3 sostituire le parole: «, a decorrere dal 1º giugno 1995,» con le seguenti: «, a decorrere dal 31 dicembre 1995,».

16.2

PERUZZA

Articolo 17.

Sopprimere il comma 2.

17.3

STANISCIA, BRUNO GANERI, DONISE, GIOVA-NELLI, PAROLA, SICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1995, n. 507, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"5-bis. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino della materia, i rifiuti di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, provenienti da attività svolte su una superficie operativa complessiva non superiore a 200 metri quadrati, continuano ad essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della relativa tassa.

5-ter. Per le superfici superiori ai 200 metri quadrati gli operatori economici non sono tenuti alla disciplina di cui al comma 5-bis a condizione che presentino annualmente al Comune, nei termini prescritti, apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i rifiuti stessi vengono smaltiti a proprie spese ai sensi della normativa vigente. Ferme le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in caso di accertato illegittimo conferimento al servizio pubblico si applica oltre al pagamento della tassa dovuta una sopratassa pari alla tassa evasa.

5-quater. Per l'anno 1995 le dichiarazioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter devono essere presentate entro il 15 giugno 1995"».

17.5 IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"5-bis. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino della materia è salvo quanto disposto dal comma 5-ter, sono esclusi dalla tassa i locali e le aree dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali fino alla stessa data sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. È tuttavia dovuta la tassa sulle predette superfici qualora, in sede di istanza di detassazione o di denuncia di inizio o di variazione di utenza, non siano forniti idonei elementi di prova documentale in ordine all'effettivo smaltimento a proprie spese o all'effettiva destinazione al riutilizzo dei rifiuti, ferma restando, in caso di accertato confe-

rimento illegittimo al servizio pubblico, l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. Per i servizi di smaltimento dei predetti rifiuti, prestati fino al 13 ottobre 1994, i titolari dei locali e delle aree sono tenuti a rimborsare ai comuni un importo pari al costo effettivo sostenuto e comunque non inferiore alla tassa che sarebbe stata applicabile per lo stesso periodo, da riscuotere sulla base dei ruoli ordinari già formati per il 1994 salva eventuale integrazione.

5-ter. Continuano ad essere considerati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della tassa alle superfici ove si producono, i rifiuti di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, provenienti da attività artigianali di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, da attività commerciali non soggette al nulla osta previsto dall'articolo 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e da attività di servizi, purchè le relative imprese presentino una superficie operativa, comprendente anche locali od aree di deposito di pertinenza, non superiore a 3000 metri quadri o una produzione annua di rifiuti non superiore a 10 tonnellate ovvero a 100 metri cubi. Per il periodo dal 14 ottobre 1994 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è dovuta la tassa iscritta o da iscrivere a ruolo, salvo che l'operatore fornisca idonei elementi di prova documentale in ordine all'effettivo smaltimento a proprie spese o all'effettiva destinazione al riutilizzo dei rifiuti"».

17.4 IL GOVERNO

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: «i locali e le aree» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione di quelle adibite ad attività commerciali, artigianali e di piccole imprese collocate in aree urbane,».

17.1

RONCHI, FALQUI, CARCARINO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze».

17.2

BRICCARELLO

Articolo 20.

Sopprimere il comma 6.

20.1 Staniscia, Bruno Ganeri, Donise, Giovanelli, Parola, Sica

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1432

Art. 1.

Sostituire l'articolo col seguente:

«Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: "a favore dei soggetti di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "a favore delle imprese di cui agli articoli 2 e 3"».

1.1 Matteja, Morando, Ronchi

Art. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

- 1. Al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1. Al comma 2 dell'articolo 2-bis sono aggiunte in fine le seguenti parole "e ai commi 6 e 7 dell'articolo 3".
 - 2. All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

2.1

"7-bis. La garanzia di cui ai commi 6 e 7 è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili".

- 3. Il termine del 30 giugno 1995 previsto dall'articolo 9 commi 1 e 3 differito al 30 aprile 1995».
 - Matteja, Morando, Ronchi

Sostituire l'articolo col seguente:

«Art. 2.

- 1. Al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:
- "1. Al comma 2 dell'articolo 2-bis sono aggiunte in fine le seguenti parole: 'e ai commi 6 e 7 dell'articolo 3".
 - 2. All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

"7-bis. La garanzia di cui ai commi 6 e 7 è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili"».

2.1 (Nuovo testo)

MATTEJA, MORANDO, RONCHI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

- 1. Al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1. Il termine del 30 giugno 1995 previsto agli articoli 2, comma 1, 5 comma 1-ter e 9 comma 1 è prorogato al 31 dicembre 1995.
 - 2. Il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
- "Il Magistrato per il Po, per i tratti di corsi d'acqua di competenza statale, sentite le regioni e gli enti locali competenti e le regioni, per i tratti di cosri d'acqua di competenza regioale, sentito il Magistrato per il Po, provvedono a predisporre programmi straordinari diretti a rimuovere le situazioni di pericolo immanente nei confronti delle popolazioni e delle infrastrutture lungo i tratti dei corsi d'acqua del bacino padano".
 - 3. Il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
- "4. Fino al 31 dicembre 1995, i materiali litoidi rimossi o da rimuovere dai corsi d'acqua, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2 per ripristinare l'officiosità, sono posti in vendita mediante procedura concorsuale per il Po. Il Magistrato per il Po, con propria ordinanza, resa pubblica nelle forme di legge, per i materiali rimossi, individua e dispone delle rispettive aree di deposito, a chiunque ne appartenga la proprietà, previa adozione delle misure di tutela ambientale, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, appena cessata l'occupazione degli stessi. Limitatamente ai materiali litoidi da rimuovere, l'estrazione e l'eventuale stoccaggio sono a carico dell'aggiudicatario dell'esito della procedura concorsuale suddetta. Gli introiti derivanti dall'alienazione dei materiali rimossi o da rimuovere affluiscono all'entrata dello Stato, per essere riassegnati ad un capitolo di nuova istituzione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, il quale provvede, successivamente,

con proprio decreto all'assegnazione dei finanziamenti per l'attuazione del programma di cui al comma 2 e per far fronte agli eventuali costi della rimozione dei materiali suddetti".

2. I programmi straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 1 delpresente articolo, devono essere predisposti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.1

MATTEJA, MORANDO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

- 1. Al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:
 - "1. Il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
- '2. Il Magistrato per il Po, per i tratti di corsi d'acqua di competenza statale, sentite le regioni e gli enti locali competenti e le regioni, per i tratti di corsi d'acqua di competenza regionale, sentito il Magistrato per il Po, provvedono a predisporre programmi straordinari diretti a rimuovere le situazioni di pericolo immanente nei confronti delle popolazioni e delle infrastrutture lungo i tratti dei corsi d'acqua del bacino padano'".
 - 2. Il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
- "4. Fino al 31 dicembre 1995, i materiali litoidi rimossi o da rimuovere dai corsi d'acqua, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2 per ripristinare l'officiosità, sono posti in vendita mediante procedure di gara, riservate ad imprese autorizzate ai sensi della normativa vigente, invididuate dal Magistrato per il Po. Il Magistrato per il Po, con propria ordinanza, resa pubblica nelle forme di legge, per i materiali rimossi, individua e dispone delle rispettive aree di deposito, a chiunque ne appartenga la proprietà, previa adozione delle misure di tutela ambientale, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, appena cessata l'occupazione degli stessi. Limitatamente ai materiali litoidi da rimuovere, l'estrazione e l'eventuale stoccaggio sono a carico dell'aggiudicatario dell'esito della procedura concorsuale suddetta. Gli introiti dall'alienazione dei materiali rimossi o da rimuovere affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo istiuito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo".
- 2. I programmi straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 1 del presente articolo, devono essere predisposti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle strutture sanitarie

GIOVEDÌ 6 APRILE 1995

21 Seduta

Presidenza del Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUL PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C34°, 0010°)

Il presidente MARTELLI sottolinea la necessità di proseguire le visite alle strutture ospedaliere incompiute del Sud d'Italia, sottolineando la rilevanza degli elementi informativi acquisiti durante il recente sopralluogo in Sicilia che ha dimostrato come la situazione degli ospedali incompiuti sia in quella regione assai più grave di quanto si possa evincere dai dati ufficiali del Ministero della sanità. Pertanto, raccogliendo le opinioni di vari senatori che si sono già espressi in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, propone di effettuare, alla ripresa dei lavori parlamentari, sopralluoghi nelle regioni Puglia, Calabria e Sicilia. In quest'ultima regione, si rende infatti necessaria un'ulteriore visita alle strutture ospedaliere che non è stato possibile vedere durante il primo sopralluogo. Fa presente altresì l'opportunità di visitare l'ospedale di Poggio Mirteto e di Viterbo.

Il senatore DI ORIO rileva preliminarmente che la decisione in ordine ai sopralluoghi da effettuare deve rispondere a rigorosi criteri metodologici. A questo fine, riterrebbe utile esaminare prioritariamente la relazione che gli uffici del Senato hanno predisposto in merito alle strutture ospedaliere incompiute e successivamente decidere in ordine alle visite in loco. In merito al recente sopralluogo in Sicilia, lamenta che la composizione della delegazione non sia stata rappresentativa di tutte le forze politiche. Fa presente inoltre che assolutamente deprecabile appare la presenza, in tali sopralluoghi, di senatori non appartenenti alla Commissione.

Dopo una breve replica del presidente MARTELLI che ricorda che l'invito a prendere parte al sopralluogo in Sicilia era stato rivolto a tutte le forze politiche presenti in Commissione e a queste soltanto, prende la parola il senatore XIUMÈ che ritiene indesiderabile la pubblicità che ha

accompagnato la recente visita in Sicilia ed esprime l'auspicio che in futuro sia evitata ogni possibile strumentalizzazione, dovendosi trattare di un sopralluogo meramente inteso ad acquisire utili elementi informativi per l'attività di indagine della Commissione.

Il senatore CAMPUS, ricorda che, secondo il regolamento interno della Commissione, non sono ammesse sostituzioni dei componenti della stessa e che pertanto non può esserci dubbio che la composizione della delegazione che effettua i sopralluoghi deve essere limitata ai soli componenti della stessa.

Il senatore BINAGHI, nel concordare con il precedente oratore, ricorda peraltro che l'invito è stato rivolto solo ed esclusivamente ai componenti la Commissione.

Dopo brevi interventi del senatore PEPE (che ritiene opportuno estendere le visite alle strutture ospedaliere che si occupano di malattie mentali), del senatore MONTELEONE (che fa presente la necessità di occuparsi anche del settore veterinario), e del senatore DI ORIO (che sottolinea l'importanza di occuparsi anche della malasanità privata), il presidente MARTELLI pone in votazione la proposta di effettuare sopralluoghi nelle regioni del Sud d'Italia che presentino le situazioni più gravi dal punto di vista delle strutture ospedaliere incompiute. La Commissione approva.

Il presidente MARTELLI ricorda infine che è stato distribuito a tutti i componenti il parere rilasciato dal dottor Altieri, consigliere giuridico presso la Commissione, in merito alle vicende del Policlinico Umberto I e che tale questione sarà posta all'ordine del giorno della prima seduta da convocarsi dopo la ripresa dei lavori.

La seduta termina alle ore 10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»

GIOVEDÌ 6 APRILE 1995

5º Seduta

Presidenza del Presidente MANFROI

La seduta inizia alle ore 9.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, C35°, 0002°)

Il Presidente MANFROI comunica che il dottor Nicastri e il dottor Gurrado hanno restituito il resoconto stenografico delle loro audizioni tenutesi il 23 marzo 1995, apportandovi correzioni di carattere meramente formale.

SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO PROVIN-CIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

La Commissione prosegue l'audizione del dottor Michele Gurrado, direttore dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Brindisi, iniziata il 23 marzo 1995.

(A010 000, C35*, 0001°)

Il dottor Michele GURRADO, completata l'illustrazione di un suo documento già acquisito agli atti dell'inchiesta, risponde alle domande rivoltegli dai senatori CASILLO, CURTO, LORETO, BORGIA ed ALÒ.

Il Presidente MANFROI, ringraziato il dottor Gurrado, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 10,25.

COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

GIOVEDÌ 6 APRILE 1995

4 Seduta

Presidenza del Presidente PREIONI

La seduta inizia alle ore 15,10.

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora. (R30 000, B43^a, 0001^o)

(La seduta, sospesa alle ore 15,15, viene ripresa alle ore 16,15).

Alla ripresa il PRESIDENTE, preso atto della perdurante mancanza del numero legale, toglie la seduta annunciando che il Comitato tornerà a riunirsi in altra data.

La seduta termina alle ore 16,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 6 APRILE 1995

46 Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della Commissione
CORASANITI

La seduta inizia alle ore 9,45.

(1432) MATTEJA ed altri - Norma correttiva e di interpretazione autentica della legge 16 febbraio 1995, n. 35, concernente la ricostruzione delle zone alluvionate.

(Parere su testo ed emendamenti alla 13º Commissione: esame e rinvio)

La relatrice BRICCARELLO illustra il disegno di legge, che si propone di risolvere alcune questioni applicative e di interpretazione in ordine a specifiche disposizioni recate dalla normativa vigente in materia.

Il presidente CORASANITI si dichiara perplesso sia per la formulazione dell'articolo 1, sia sulle norme derogatorie introdotte con l'emendamento 2.0.1, testè pervenuto.

Il senatore MATTEJA fornisce chiarimenti sull'articolo 1, del quale prospetta la riformulazione ai sensi dell'emendamento 1.1, nonchè sul comma 2 dell'emendamento 2.1.

Il presidente CORASANITI conferma le proprie perplessità, inerenti in particolare alla locuzione «procedura concorsuale d'urgenza», contenuta nel capoverso del comma 3 dell'emendamento 2.0.1, della quale non si comprende esattamente l'effetto normativo. Prospetta, quindi, l'opportunità di proseguire l'esame in un'apposita seduta da convocare per le ore 15, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

La Sottocommissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione tornerà a riunirsi oggi, giovedì 6 aprile, alle ore 15, con lo stesso ordine del giorno della seduta antimeridiana.

La seduta termina alle ore 10.

47º Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della Commissione CORASANITI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Testa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(1432) MATTEJA ed altri - Norma correttiva e di interpretazione autentica della legge 16 febbraio 1995, n. 35, concernente la ricostruzione delle zone alluvionate

(Parere su testo ed emendamenti alla 13^e Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato all'accoglimento di emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario TESTA, in risposta a perplessità e quesiti formulati nel corso della seduta antimeridiana, precisa che la disposizione contenuta nell'emendamento 2.0.1, concernente le procedure concorsuali d'urgenza, consente una più agevole trattazione delle operazioni in questione.

Il presidente CORASANITI ritiene che tale formulazione sia normativamente insoddisfacente. Dà poi conto di un nuovo testo del medesimo emendamento, che appare risolutivo delle perplessità in questione. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge, a condizione che siano approvati gli emendamenti 1.1 e 2.1 e di pronunciarsi in senso favorevole anche sull'emendamento 2.0.1 (nuovo testo).

Concorde la relatrice BRICCARELLO, la Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,35.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 6 APRILE 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Bosco, ha adottato, la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

(1432) MATTEJA ed altri: Norma correttiva e di interpretazione autentica della legge 16 febbraio 1995, n. 35, concernente la ricostruzione delle zone alluvionate: parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12°)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 6 APRILE 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Signorelli, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3ª Commissione:

(1583) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'Ospedale pediatrico «Bambino Gesù» ed il Servizio sanitario nazionale, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995: parere favorevole.